

MASON & ASSOCIATI

Commercialisti e Revisori Contabili

CIRCOLARE MENSILE PER L'IMPRESA

marzo 2016

SUPPLEMENTO

Speciale
Chiusura bilancio 2015

SPECIALE Chiusura bilancio 2015

Ai gentili Clienti

Loro sedi

**Oggetto: RACCOLTA DATI E INFORMAZIONI PER LA DETERMINAZIONE DELL'UTILE CIVILISTICO
E DEL REDDITO FISCALE**

Visto l'approssimarsi delle scadenze legate alle chiusure dei bilanci, è necessario un preliminare lavoro di raccolta dati, per il quale lo Studio ha predisposto una serie di strumenti di lavoro che si allega di seguito.

Si è ritenuto utile predisporre anche una scheda con il quadro delle principali novità che interessano quest'anno la determinazione del reddito d'impresa.

Si prega di voler trasmettere allo Studio, entro e non oltre **la data del 20 MARZO 2016** la documentazione necessaria, unitamente al prospetto da ritornare via fax debitamente **compilato**.

Per rendere più agevole la raccolta dei dati, segnaliamo che all'interno dello Studio potrà fare direttamente riferimento alla persona indicata nel riquadro sottostante, che potrete sempre contattare per ogni richiesta di chiarimenti:

Volpato Silviatelefono... 049/9302044e-mail... studio@studiomason.com
--

Lo Studio rimane naturalmente a disposizione per ogni necessario chiarimento.

Cordiali saluti.

Mason&Associati

PROSPETTO DA RITORNARE ALLO STUDIO VIA FAX

COMUNICAZIONE FAX

Inviata da _____

Luogo e data _____

Numero pagine (compresa la presente) _____

Spettabile Studio

MASON&ASSOCIATI – Commercialisti Rev.Cont.

Via __Giorgione 8 _____

Città __Camposampiero (Pd) _____

Numero fax_040/930.19.92 _____

Il presente fax e le informazioni in esso contenute sono personali, riservate e privilegiate. Se il presente fax Vi è pervenuto per errore siete pregati di informare immediatamente il mittente. Inoltre, non essendone il reale destinatario, dovrete astenerVi dal fotocopiare il presente fax e dal divulgare le informazioni in esso contenute. L'originale da Voi ricevuto dovrà essere distrutto. Grazie per l'attenzione.

Confidential. The subject of this fax is for exclusive use of the addressees and it may have confidential or privileged information. If you receive this transmission by mistake, please notify us by telephone and return the original to the sender by mail. This Firm will support all costs that may be incurred.

It is unlawful to read, copy, distribute, disclose or otherwise use the information contained in this fax.

Informazioni generali relative alla Ditta o Società	
Ditta o Società	
Persona/e di riferimento	
Telefono	
Fax	
Indirizzo mail	
Eventuali moduli o altra documentazione allegata	<input type="checkbox"/> Check list bilancio <input type="checkbox"/> Prospetto versamenti di imposta <input type="checkbox"/> Prospetto assemblea di approvazione del bilancio <input type="checkbox"/> Prospetto scorporo aree <input type="checkbox"/> Scheda conteggio ammortamenti <input type="checkbox"/> Scheda deducibilità interessi passivi (soggetti Ires) <input type="checkbox"/> Prospetto deducibilità Irap da Ires <input type="checkbox"/> Prospetti società di comodo (non operative ed in perdita sistemica) <input type="checkbox"/> Prospetto deducibilità compensi agli organi societari <input type="checkbox"/> Prospetto spese di manutenzione <input type="checkbox"/> Scheda spese di rappresentanza <input type="checkbox"/> Prospetto crediti di modesta entità da stralciare, crediti prescritti e crediti interessati da procedure concorsuali <input type="checkbox"/> Prospetto di riclassificazione del patrimonio netto <input type="checkbox"/> Prospetto riportabilità delle perdite fiscali <input type="checkbox"/> Prospetto di formazione dei finanziamenti soci <input type="checkbox"/> Prospetto voce apporti soci <input type="checkbox"/> Prospetto dati beni in <i>leasing</i> <input type="checkbox"/> Prospetto differenza cambio per poste in valuta <input type="checkbox"/> Prospetto dei costi <i>black-list</i> <input type="checkbox"/> Prospetto dati Irap (per soggetti Ires)
Data di aggiornamento dei dati	

CHECK LIST PER LA PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2015

	Dati o documenti richiesti	Visto	Allegati
1	Situazione contabile aggiornata al 31 dicembre 2015	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Stampa dei partitari (mastrini) dell'esercizio 2015 (esclusi quelli relativi a clienti e fornitori)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Dettaglio delle competenze bancarie al 31 dicembre 2015 (ove non risultino già contabilizzate nel mese di dicembre) e riconciliazioni delle schede contabili con gli estratti conto bancari	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Dettaglio dei finanziamenti e mutui in corso e relative competenze; per i mutui indicizzati produrre un piano di ammortamento aggiornato, per i mutui stipulati nel corso del 2015, oltre al piano di ammortamento, produrre copia del relativo contratto. Per i fabbricati patrimonio (fabbricati abitativi non utilizzati in modo diretto dalla società), segnalare la presenza di interessi passivi di finanziamento . Segnalare la eventuale presenza di provvedimenti di moratoria dei debiti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Copia dei contratti di <i>leasing</i> stipulati; verifica del conteggio del calcolo del risconto. Segnalare l'eventuale presenza di provvedimenti di moratoria dei <i>leasing</i> . Vedi anche prospetto allegato appositamente predisposto, al fine della corretta indicazione in nota integrativa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Schede dei cespiti acquistati nel corso dell'esercizio riconciliate con la contabilità e con allegata copia delle relative fatture di acquisto. Verifica del conteggio degli ammortamenti 2015 secondo le aliquote previste dai piani di ammortamento, applicando le nuove regole esposte nell' apposita scheda Evidenza degli acquisti di beni connessi con <u>la telefonia</u> , poiché gli stessi sono deducibili nella misura dell'80%. Inoltre, per le <u>cessioni di beni ammortizzabili effettuate nell'esercizio</u> , predisporre copia della fattura di vendita con l'indicazione dell'anno di acquisizione del cespite venduto e delle eventuali rivalutazioni effettuate. Per i soli clienti non seguiti dallo Studio nelle precedenti annualità, ed in relazione ai <u>fabbricati già presenti (in proprietà e leasing) nel periodo 2005</u> produrre la documentazione utilizzata per conteggiare la quota parte di costo non deducibile. Per le aree autonomamente acquistate nel passato produrre copia del relativo rogito. Vedi anche apposito prospetto	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Verifica della quota deducibile delle spese di manutenzione e riparazione. Vedi anche prospetto allegato appositamente predisposto	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Predisposizione di un prospetto <i>extra-contabile</i> che evidenzii i costi delle singole autovetture suddivisi per categoria (ammortamenti, canoni <i>leasing</i> , manutenzioni, bolli, assicurazioni, noleggi, etc.) nonché il riferimento alla caratteristica d'uso dei mezzi (strumentali, promiscui, concessi in uso a dipendenti, etc.) al quale andranno allegati i relativi mastrini, al fine di verificare la riconciliazione. Segnalare i mezzi concessi in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta. Per ogni mezzo immatricolato come autocarro allegare copia leggibile del libretto di circolazione per la verifica fiscale del caso. Segnalare la presenza di finanziamenti specificamente destinati alla acquisizione di veicoli a motore a deducibilità limitata; infatti, secondo le indicazioni della Agenzia delle Entrate, anche tali interessi soggiacciono unicamente alla deduzione limitata di cui all'articolo 164, Tuir. Analogo approccio dovrebbe valere per i <i>leasing</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

9	Verifica delle schede relative ad autoveicoli e motoveicoli, al fine della corretta registrazione dell'eventuale Iva indetraibile (specificare il comportamento tenuto nel corso del 2015)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	Controllo dei partitari clienti/fornitori con elencazione e documentazione dei crediti di dubbia esigibilità (sofferenze, fallimenti e pratiche legali, eventuali assicurazioni sui crediti, etc.). Stralcio dei crediti di modesta entità (vedi prospetto allegato con fac-simile di dichiarazione di remissione del debito)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	Dettaglio dei debiti e crediti (verso banche, clienti, fornitori, etc.) e delle disponibilità liquide (saldi attivi bancari e cassa) in valuta estera con indicazione del cambio storico, e degli eventuali contratti stipulati per la copertura del rischio di cambio. Vedi anche prospetto allegato appositamente predisposto	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	Copia di eventuali istanze di rimborso Iva in attesa di erogazione, nonché di eventuali altre imposte e tasse	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	Copia degli estratti conto bancari da cui risultino le ritenute subite sugli interessi attivi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14	Copia delle certificazioni per ritenute subite su provvigioni o altri proventi assoggettati	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15	Copia delle certificazioni dei dividendi percepiti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16	Copia della documentazione relativa ai redditi prodotti da società trasparenti partecipate	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17	Ammontare dei rischi di regresso residui sui crediti ceduti pro-solvendo (Sabatini, etc.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18	Copia delle polizze assicurative pagate nel 2015 (da riconciliare con i premi registrati nel relativo sottoconto), oltre all'elenco degli eventuali risarcimenti assicurativi relativi all'esercizio non ancora erogati e delle eventuali regolarizzazioni/conguagli di premi R.C. o di altro tipo da effettuarsi nel 2016 per il 2015	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19	Verifica dei canoni anticipati su utenze telefoniche (fatture 2015) e dei consumi telefonici di competenza 2015 addebitati con fatture ricevute nel 2016 (fatture da ricevere)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20	Verifica dei costi per viaggi e missioni dei dipendenti, amministratori e altri collaboratori coordinati continuativi, documentati da apposite note spese a piè di lista. In particolare, fare attenzione ai limiti massimi per la deducibilità dei rimborsi chilometrici in relazione ai cavalli fiscali del veicolo personale utilizzato	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
21	Documentazione (copia decreti e delibere di assegnazione) relativa ad eventuali contributi in conto esercizio, in conto capitale o in conto impianti concessi e/o incassati nell'esercizio	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
22	Prospetto dei costi del personale relativi al 2015 e dei ratei per retribuzioni e contributi differiti (tredicesima, quattordicesima, ferie), del saldo assicurazione Inail e del Tfr	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
23	Relativamente al Tfr verificare la formazione nel corso dell'anno (accantonamento al fondo, erogazioni a dipendenti licenziati, erogazione di acconti)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
24	Verifica dell'esistenza di quote di accantonamento al Tfr destinate a forme pensionistiche complementari oppure al fondo tesoreria dell'Inps	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
25	Verifica delle posizioni Inail relative ai collaboratori coordinati continuativi e del trattamento delle eventuali somme trattenute ai medesimi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
26	Verifica dei conguagli contributivi Enasarco e dell'accantonamento Firr e dell'eventuale indennità suppletiva di clientela relativi agli agenti e rappresentanti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

27	Verifica dei compensi spettanti all'organo amministrativo con riferimento alle deliberazioni relative, con evidenziazione dell'eventuale quota non erogata	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
28	Dettaglio delle quantità di magazzino al 31 dicembre 2015 e relativa valorizzazione. Prospetto di valutazione dei lavori in corso di esecuzione, con separata indicazione di quelli con durata infrannuale e ultrannuale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
29	Copia di eventuali atti di acquisto o cessione di immobili	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
30	Copia di contratti di locazione stipulati, al fine del calcolo di eventuali risconti; indicazione di eventuali canoni relativi ad immobili concessi in uso ai dipendenti che hanno trasferito la residenza per motivi di lavoro	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
31	Verifica di cauzioni attive o passive su contratti di locazione, e dell'eventuale conteggio degli interessi maturati, se fruttifere	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
32	Copia delle ricevute relative ad eventuali erogazioni liberali, per la verifica della deducibilità fiscale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
33	Verifica delle scritture contabili relative alla destinazione del risultato di esercizio Vedi anche il prospetto allegato al fine di riclassificare le poste del patrimonio netto	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
34	Copia degli atti che interessano modifiche statutarie, acquisti e cessioni di quote, attribuzione o modifiche di cariche sociali, finanziamenti soci, finanziamenti erogati Vedi anche prospetto allegato appositamente predisposto per riepilogare la formazione dei finanziamenti dei soci	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
35	Copia degli ultimi bilanci approvati di eventuali società controllate e collegate	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
36	Indicazione dell'esistenza di garanzie prestate direttamente o indirettamente dalla società (fidejussioni, avalli, altre garanzie personali e reali)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
37	Indicazione dell'esistenza di beni propri depositati presso terzi ovvero di beni di terzi depositati presso la società	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
38	Verifica della condizione di società di comodo, mediante la compilazione dell'apposito prospetto	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
39	Verifica della presenza di operazioni a pronti con obbligo di retrocessione a termine	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
40	Verifica della presenza di rapporti con parti correlate	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

VERSAMENTI DI IMPOSTE EFFETTUATI NEL CORSO DEL 2015

Data versamento F24	Acconto Ires	Acconti 2015 e saldo Irap 2014(*)
(*) l'indicazione del saldo Irap 2014 è necessaria ai fini della determinazione dell'importo deducibile ai fini Ires		
Segnalare l'effettuazione di eventuali ricalcoli degli importi a suo tempo indicati dallo Studio		

ASSEMBLEA DI BILANCIO

FORMALITÀ PER LA CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DI BILANCIO

La società approverà il bilancio:

- con assemblea totalitaria
- con assemblea regolarmente convocata per il giorno _____ a mezzo _____
- termine ultimo per la comunicazione della bozza agli organi di controllo _____
- termine ultimo per il deposito della bozza presso la sede sociale _____
- termine ultimo ordinario per la convocazione (120 giorni) _____
- particolari motivazioni che consentono, in presenza di apposita clausola statutaria, di operare la convocazione dell'assemblea entro il maggior termine di 180 giorni:

Le società non quotate hanno, ai sensi di quanto prevede l'articolo 2364 cod. civ., la possibilità di rinviare l'approvazione del bilancio nel più lungo termine di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio, anche se continua a rimanere valida l'annotazione che (dal 2004) la possibilità di procrastinare l'assemblea di approvazione del bilancio (a parte la redazione del bilancio consolidato, che rappresenta una situazione di rinvio che può operare in ogni caso) vale solo se sussistono esigenze legate alla struttura e all'oggetto della società: situazioni, queste, sempre da valutare con grande attenzione, in quanto connesse con fattori interni alla società, come la sua particolare organizzazione o l'attività svolta.

Esempi di particolari esigenze legate a oggetto e struttura che consentono l'approvazione nei 180 giorni

<p><i> Holding (o società con partecipazioni rilevanti) che deve acquisire i bilanci delle partecipate per la valutazione delle azioni o per iscrivere i dividendi per maturazione</i></p>	<p>Variazione del sistema informatico della società a decorrere dal 2015, con possibili complicazioni nella corretta ricostruzione dei saldi</p>
<p>Imprese con diversi sedi (o unità operative, o cantieri) che necessitano di tempi lunghi per acquisire i dati ai fini delle valutazioni delle rimanenze o delle commesse</p>	<p>Società interessate da operazioni di riorganizzazione (fusioni, scissioni, conferimenti) che hanno comportato una revisione della struttura organizzativa</p>
<p>Sostituzione dell'organo amministrativo nei primi giorni dell'anno, con necessità di maggior tempo per la assimilazione e condivisione dei dati</p>	<p>Altri problemi valutativi legati alla particolare attività svolta dalla società che richiedono un'analisi dell'andamento del mercato nei primi mesi del nuovo esercizio</p>

I fattori esterni e occasionali non sono di norma ritenuti idonei agli effetti del rinvio.

Adempimento	Soggetto tenuto all'adempimento	Scadenza	Data ultima per esercizio chiuso al 31 dicembre 2015	
			Termine ordinario	Termine prorogato
<ul style="list-style-type: none"> Predisposizione progetto di bilancio Predisposizione relazione sulla gestione Consegna progetto di bilancio e relazione sulla gestione al Collegio sindacale Consegna progetto di bilancio e relazione sulla gestione al Revisore contabile 	Organo amministrativo	Entro 30 giorni dalla data fissata per l'assemblea di approvazione (articolo 2429, comma 1 cod. civ.)	30 marzo 2016	29 maggio 2016
<ul style="list-style-type: none"> Deposito progetto di bilancio e allegati, relazioni degli organi di controllo presso la sede sociale 	Organo amministrativo + organi di controllo	Entro 15 giorni dalla data fissata per l'assemblea di approvazione (articolo 2429, comma 1, cod. civ.)	14 aprile 2016	13 giugno 2016
<ul style="list-style-type: none"> Celebrazione assemblea per approvazione bilancio 	Convocazione a cura organo amministrativo	Entro 120 – 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio (articolo 2364, comma 2, cod. civ.)	29 aprile 2016	28 giugno 2016
<ul style="list-style-type: none"> Deposito del bilancio approvato presso il Registro delle imprese 	Organo amministrativo	Entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio (articolo 2435, comma 1, cod. civ.)	29 maggio 2016	28 luglio 2016

RINNOVO ORGANI SOCIALI

ARGOMENTI DA PORRE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

Segnalare qualora, in sede di approvazione del bilancio, risulti necessario provvedere al rinnovo degli organi societari.

Organo amministrativo:

- Sì
- No

Organo di controllo:

- Revisore Unico
- Società di revisione
- Sindaco Unico
- Collegio sindacale, senza funzione di Revisione
- Collegio sindacale, con funzione di revisione

SCORPORO DEL VALORE DELLE AREE PER FABBRICATI GIÀ PRESENTI NEI PRECEDENTI BILANCI

Da utilizzare solo per nuovi fabbricati acquistati nel corso del 2015 e per i clienti non assistiti dallo Studio nel precedente anno, per tutti i fabbricati (in tal caso, per gli immobili già posseduti nel 2005, indicare i dati con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2005).

Compilare un prospetto per ogni fabbricato; per gli immobili detenuti in *leasing* allegare copia del contratto.

DESCRIZIONE FABBRICATO			
ESTREMI CATASTALI			
UBICAZIONE			
UTILIZZO	<input type="checkbox"/> per attività aziendale	<input type="checkbox"/> locato a terzi	
DESTINAZIONE DEI LOCALI	Tipo di attività svolta (del proprietario o del conduttore)		
	Suddivisione degli spazi interni	reparto produttivo	m ²
		magazzino o deposito	m ²
		per area di vendita	m ²
		per mensa, spogliatoi, servizi	m ²
		per uffici	m ²
		Altro	m ²
	TOTALE METRATURA	m ²	
VALORE CONTABILE DEL BENE	TOTALE	€	
	Di cui area acquisita autonomamente	€	
	Di cui costi accessori	€	
	Di cui oneri di urbanizzazione	€	
	Di cui costi di costruzione	€	
	Di cui costi di acquisto fabbricato e oneri accessori	€	
	Di cui incrementi, migliorie e completamenti sostenuti prima della messa in uso dei locali	€	
	Di cui incrementi, migliorie e completamenti sostenuti dopo la messa in uso dei locali	€	
	Di cui rivalutazioni	€	
VALORE CONTABILE DEL FONDO AMMORTAMENTO	TOTALE	€	
	Di cui per costo storico	€	
	Di cui per oneri incrementativi	€	
ATTENZIONE:			
<i>Per coloro che lo scorso anno non avessero già osservato le nuove indicazioni dell'Oic 16 in merito all'obbligo di scorporo delle aree, verificare la parte che segue</i>			

SCORPORO OBBLIGATORIO DEL VALORE DELLE AREE: LE INDICAZIONI DEL DOCUMENTO OIC 16

Tra i beni che non sono oggetto di ammortamento si annoverano le aree, a prescindere dal fatto che siano "libere" oppure sovrastate da fabbricati.

Il documento Oic 16, come revisionato nel corso del 2014, non permette più la indicazione cumulata del fabbricato con le aree di sedime.

Il previgente principio contabile Oic 16 prevedeva che:

- *"nel caso in cui il valore dei fabbricati incorpori anche quello dei terreni sui quali essi insistono, il valore dei terreni va scorporato ai fini dell'ammortamento sulla base di stime";*
- *tuttavia, conteneva anche la indicazione in forza della quale "in quei casi, invece, in cui il terreno ha un valore in quanto vi insiste un fabbricato, se lo stesso viene meno il costo di bonifica può azzerare verosimilmente quello del terreno, con la conseguenza che anch'esso va ammortizzato".* Di fatto, utilizzando tale previsione era possibile la contabilizzazione cumulata.

Appare allora necessario:

- 1) individuare il valore del terreno, tenendo presente che i criteri civilistici divergono da quelli forfetari di natura fiscale; si dovrebbe, ad esempio, ricorrere ad una perizia o, comunque, ad una quantificazione di tipo oggettivo (comunque riferita alla data di acquisto del fabbricato);
- 2) verificare se, nel fondo ammortamento del fabbricato, sia presente una quota astrattamente riferita al terreno che, come tale, dovrebbe essere scorporata. Peraltro, tale quota di ammortamento riferibile all'area dovrà essere riqualificata contabilmente, giustificandola con una differente motivazione (ad esempio, imputazione ad un Fondo di bonifica ambientale, vale a dire spese necessarie al recupero dell'area nel caso di dismissione del fabbricato), oppure riconoscendovi la commissione di un errore contabile (sopravvenienza attiva).

Per ciascun fabbricato posseduto, unitariamente iscritto in bilancio, compilare la scheda che segue:

FABBRICATO SITO IN:			
Anno di acquisto:			
Valore di acquisto	€	Di cui riferibile all'area (valore di perizia)	€
Valore fondo ammortamento al 31 dicembre 2013	€	Di cui valore fondo ammortamento riferibile all'area	€

Da riclassificare in:	
Fondo bonifica ambientale	€
Sopravvenienza attiva	€
Altro	€

CONTEGGIO AMMORTAMENTI PER L'ANNO 2015

La determinazione delle quote di ammortamento per l'anno 2015 deve essere effettuato in conformità alle indicazioni del documento contabile Oic 16 che, al riguardo, precisa che l'ammortamento è il procedimento con cui si ripartisce il costo di una immobilizzazione materiale tra gli esercizi della sua stimata vita utile.

Inoltre:

- l'ammortamento è un costo ricorrente che va registrato nella sua interezza anche se l'impresa ha subito una perdita o se il cespite non è stato sfruttato nei volumi previsti;
- il piano di ammortamento inizialmente predisposto deve prevedere un suo riesame periodico per verificare che non siano intervenuti cambiamenti tali da richiedere una modifica delle stime effettuate nella determinazione della residua possibilità di utilizzazione;
- se la residua possibilità di utilizzazione va modificata, il valore contabile dell'immobilizzazione (costo storico al netto degli ammortamenti già stanziati) va ripartito sulla nuova vita utile residua del cespite e tale modifica va motivata in nota integrativa.

Tale concetti debbono essere tenuti ben presenti ogni volta che si adottino delle variazioni delle quote di ammortamento rispetto a quelle adottate nei precedenti anni.

Va anche precisato che, a decorrere dal 2014, il documento Oic 16 meglio precisa le **ipotesi di beni che non vanno ammortizzati**, sottintendendo che la procedura vada applicata in tutte le altre ipotesi.

Fabbricati civili	Fabbricati investimento	<ul style="list-style-type: none"> • I fabbricati civili che rappresentano una forma d'investimento possono non essere ammortizzati; • se sono ammortizzati, il loro piano di ammortamento risponde alle medesime caratteristiche delle altre immobilizzazioni materiali.
	Fabbricati accessorio	I fabbricati civili che hanno carattere accessorio rispetto a quelli direttamente ed indirettamente strumentali sono assimilati ai fabbricati industriali e sono ammortizzati.
Beni destinati alla vendita	I beni iscritti nelle immobilizzazioni, nel momento in cui sono destinati all'alienazione, sono riclassificati nell'attivo circolante e quindi valutati al minore tra il valore netto contabile e il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato. I medesimi beni destinati alla vendita non sono più oggetto di ammortamento.	
Beni obsoleti	<ul style="list-style-type: none"> • I cespiti obsoleti e che non saranno più utilizzati nel ciclo produttivo vanno riclassificati nell'attivo circolante e valutati al minore tra il valore netto contabile e il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato. • Per valore desumibile dall'andamento di mercato si intende il valore netto di realizzazione, ossia, il prezzo di vendita nel corso della normale gestione al netto dei costi diretti di vendita e dismissione. • Tali beni non sono più oggetto di ammortamento. 	
Beni con valore contabile < al valore residuo stimato	<p>Il valore residuo stimato è definito come "il valore realizzabile dal bene al termine dei periodi di vita utile residua".</p> <p>Si tratta dunque del valore che l'impresa stima di ottenere al termine della vita utile dall'alienazione del bene e non, invece, del valore corrente stimato dall'impresa nel corso dei diversi esercizi di utilizzo del bene.</p> <p>Tale valore deve essere determinato nel momento in cui l'impresa acquista il bene ed inizia il processo di ammortamento e deve essere successivamente sistematicamente aggiornato</p>	

ELENCO DEI BENI PER I QUALI NON È STATO EFFETTUATO L'AMMORTAMENTO

N°	DESCRIZIONE	MOTIVAZIONE DELLA SCELTA (indicare una delle 4 ipotesi viste sopra)

ELENCO DEI BENI PER I QUALI È STATA MODIFICATA LA QUOTA DI AMMORTAMENTO

N°	DESCRIZIONE	MOTIVAZIONE DELLA SCELTA

Rimangono poi applicabili i seguenti principi di natura fiscale:

1. il criterio di derivazione, per cui gli ammortamenti sono deducibili se e nella misura in cui risultano imputati a Conto economico;
2. la tabella del D.M. 31 dicembre 1988, contenente le percentuali massime di ammortamento deducibili fiscalmente (per chi avesse utilizzato le predette misure anche a livello civilistico, pertanto, si continua il precedente piano di ammortamento);
3. la regola per cui nel primo anno di ammortamento del bene, l'aliquota tabellare deve essere ridotta al 50%;
4. la regola per cui la deduzione delle quote di ammortamento avviene solo a decorrere dal momento di entrata in funzione del bene;
5. la deduzione integrale del costo dei beni di valore unitario non superiore a 516,46 euro (sia pure con alcune accortezze che verranno poi descritte);
6. per i beni nuovi acquistati dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2015 è possibile godere del maxi ammortamento che, tuttavia, viene rappresentato come variazione extracontabile e non interessa il conto economico.

Deve essere poi rammentato che l'Amministrazione finanziaria può disconoscere i benefici fiscali derivanti da **comportamenti contabili non coerenti** (quindi non opportunamente giustificati in nota integrativa) con quelli del passato.

A seguire si presentano alcune tabelle di supporto per la corretta impostazione degli ammortamenti.

SCHEDA PER LA VERIFICA DEI CRITERI DI AMMORTAMENTO DEI BENI MATERIALI						
N°	DOMANDA A CUI RISPONDERE				✓	
01	Confermare che le percentuali di ammortamento utilizzate sono non superiori rispetto a quelle fiscalmente ammesse in deduzione					
02	Segnalare i beni per i quali le percentuali fiscali sono inferiori rispetto a quelle utilizzate a Conto economico:					
		Descrizione	Aliquota civile	Aliquota fiscale		
03	Confermare che non sono più stanziati quote di ammortamento anticipato					
04	Confermare che non sono più stanziati quote di ammortamento accelerato					
05	Confermare che, per eventuali beni immobili rivalutati nel 2008, l'ammortamento sia stato effettuato sui valori incrementati per effetto, appunto, della rivalutazione. Si rammenta che, a decorrere dal 2013 il maggior valore è riconosciuto anche ai fini dell'ammortamento fiscale					
		Descrizione bene immobile	Valori civili		Valori fiscali	
			storico	quota	storico	quota
06	Confermare che le percentuali di ammortamento sono coerenti con quelle applicate negli anni passati					
07	Confermare che, in caso di manutenzioni capitalizzate, l'ammortamento rispecchia la utilità residua del bene e non si traduce in una immediata imputazione a Conto economico dell'intero valore nell'anno					
08	Confermare che la percentuale di ammortamento è stata ridotta al 50% per i beni acquistati nel corso del 2015					
09	Confermare che, per i beni di valore unitario non superiore a 516,46 euro è stato seguito uno dei seguenti metodi di deduzione:					
	<ul style="list-style-type: none"> • tradizionale ammortamento • imputazione tra i materiali di consumo (voce B6), sulla considerazione che gli stessi non hanno utilità pluriennale e, quindi, sono naturalmente costi di periodo (in tal caso non vanno capitalizzati né indicati sul libro beni ammortizzabili) • imputazione direttamente a spesa sulla base delle indicazioni del documento Oic 16, in quanto, pur avendo utilità pluriennale limitata nel tempo, per la loro modesta entità non vengono assoggettate all'ammortamento. La scelta deve rispecchiare criteri tecnici e non deve contrastare con i requisiti della "chiarezza", della "rappresentazione veritiera e corretta" e della "evidenza e 					

	verità degli utili conseguiti”.			
10	<p>Segnalare eventuali beni che sono stati oggetto di rivalutazione ai sensi delle disposizioni di cui alla L. 208/2015 (Legge di Stabilità per il 2016).</p> <p>Per ciascun bene consegnare:</p> <p>1) modalità di determinazione del valore aggiornato;</p> <p>2) mastro della categoria di appartenenza per costo storico e fondo.</p> <p>Indicare, nel dettaglio a seguire, i beni rivalutati e la tecnica contabile di rivalutazione seguita.</p>			
	Descrizione bene	Rivalutazione storico	Rivalutazione storico e fondo	Decremento del fondo

ANNOTAZIONI PER LE MODIFICHE APPLICABILI DAL 2016 (D. Lgs. 139/2015)

Si avvisano i Sigg.ri Clienti che, a decorrere dai bilanci relativi al prossimo anno 2016, muteranno gran parte delle regole applicabili ai conti delle imprese, a seguito dell’aggiornamento del codice civile per il recepimento di Direttive Comunitarie.

Non sono ancora noti gli impatti che si potranno determinare nel bilancio relativo al periodo 2015 ma, con tutta evidenza, rammentiamo che:

- non sarà più possibile capitalizzare spese di ricerca;
- non sarà più possibile capitalizzare spese di pubblicità.

Si tratterà di comprendere come le voci già iscritte al 31 dicembre 2015 dovranno essere stralciate, vale a dire se con imputazione a Conto economico, ovvero con decremento del patrimonio netto.

L’Organismo Italiano di Contabilità sta provvedendo a redigere apposite linee guida che, non appena note, saranno utilizzate per la gestione di tali poste.

Appare comunque evidente l’esigenza di astenersi da qualsiasi ulteriore capitalizzazione già nel bilancio riferito al 2015.

SCHEDA PER IL CONTEGGIO DELLA DEDUCIBILITÀ DEGLI INTERESSI PASSIVI PER I SOGGETTI IRES (SOCIETÀ DI CAPITALI E SOGGETTI EQUIPARATI)

La scheda che segue propone un percorso di calcolo per la corretta deducibilità degli interessi passivi secondo le indicazioni fornite dall'articolo 96, Tuir.

SOGGETTI ESCLUSI DAL CONTEGGIO	Le disposizioni che seguono non si applicano ai seguenti soggetti (barrare la casella che interessa)	
		Banche e agli altri soggetti finanziari indicati nell'articolo 1, D.Lgs.87/1992, con l'eccezione delle società che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diversa da quelle creditizia o finanziaria
		Imprese di assicurazione
		Società capogruppo di gruppi bancari e assicurativi
		Società consortili costituite per l'esecuzione unitaria, totale o parziale, dei lavori, ai sensi dell'articolo 96 del regolamento di cui al D.P.R. 554/1999
		Società di progetto costituite ai sensi dell'articolo 156 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al D.Lgs. 163/2006
		Società costituite per la realizzazione e l'esercizio di interporti di cui alla L. 240/1990, e successive modificazioni

PERCORSO DI CALCOLO

Interessi passivi espliciti in Conto economico (classificabili in voce C17)

 A

Trattasi di interessi passivi e oneri assimilati, derivanti da contratti di mutuo, prestiti obbligazionari e titoli simili e da ogni altro rapporto avente natura finanziaria

Rientrano nella definizione	Non rientrano nella definizione
Interessi e sconti passivi su finanziamenti bancari	Noleggio cassette di sicurezza
Commissioni passive su finanziamenti	Servizi pagamento utenze
Commissioni passive su fidejussioni e garanzie	Commissioni per esecuzione bonifici
Commissioni di factoring per anticipazione provvista	Costi per la custodia titoli
Interessi passivi su titoli di debito	Commissioni per fidejussioni non legate a finanziamenti
Disaggi di emissione e premi di rimborso	Costi di assicurazione di beni in garanzia
Oneri connessi a PCT su titoli con funzione di raccolta	Spese per valutazione beni da concedere in garanzia
Utili all'associato che apporta capitale	Spese istruttoria per finanziamenti
Costi delle coperture in cambi di poste in valuta	

Interessi non deducibili per specifiche norme di legge:

 B

Interessi passivi di funzionamento relativi ad immobili patrimonio (art.90, co.2 Tuir)	B1	
Interessi passivi su titoli obbligazionari oltre soglia (art.3, co.115, L. n.549/95)	B2	
Interessi su prestiti soci delle cooperative (art.1, co.465, L. n.311/04)	B3	
Interessi 1% per liquidazioni trimestrali Iva	B4	
Interessi passivi di mora non pagati	B5	
Interessi per acquisto veicoli a motore a deducibilità limitata	B6	

TOTALE	<input type="text"/>		
Interessi esclusi in quanto capitalizzati civilisticamente e fiscalmente:		<input type="text"/>	C
Su beni ammortizzabili	C1	<input type="text"/>	
Su beni merce	C2	<input type="text"/>	
TOTALE	<input type="text"/>		
Interessi da finanziamenti ipotecari su immobili destinati alla locazione da parte di società di gestione immobiliare		<input type="text"/>	D
Interessi impliciti nei contratti di <i>leasing</i> (conteggiati come ai fini Irap ma con esclusione di quelli relativi a veicoli a motore a deducibilità limitata)		<input type="text"/>	E
INTERESSI PASSIVI DA SOTTOPORRE A VERIFICA (A-B-C-D+E)		<input type="text"/>	F

segue

Interessi attivi espliciti a Conto economico G1

Interessi impliciti nei crediti verso clienti G2

Nel caso di vendite effettuate a prezzi che già comprendono interessi attivi non esplicitati, è possibile estrapolare gli stessi effettuando un'attualizzazione dei crediti. È necessario che tali vendite siano state effettuate a prezzo superiore rispetto a quelle di beni simili con pagamento a pronti. Si può effettuare il conteggio se i crediti hanno scadenza superiore rispetto al termine dell'esercizio successivo

Interessi virtuali su crediti V.so Enti pubblici G3

Nei confronti dei soggetti operanti con la Pubblica Amministrazione, si considerano interessi attivi rilevanti ai soli fini che qui interessano anche quelli virtuali, calcolati al tasso ufficiale di riferimento, maggiorato di un punto, ricollegabili al ritardato pagamento dei corrispettivi (e solo per i giorni di effettivo ritardo del pagamento)

dal	al	Tur
09.07.2008	14.10.2008	4,25%
15.10.2008	11.11.2008	3,75%
12.11.2008	09.12.2008	3,25%
10.12.2008	20.01.2009	2,50%
21.01.2009	10.03.2009	2,00%
11.03.2009	07.04.2009	1,50%
08.04.2009	12.05.2009	1,25%
13.05.2009	12.04.2011	1%
13.04.2011	12.07.2011	1,25%
13.07.2011	08.11.2011	1,5%
09.11.2011	13.12.2011	1,25%
14.12.2011	10.07.2012	1%
11.07.2012	07.05.2013	0,75%
08.05.2013	12.09.2013	0,50%
13.09.2013	10.06.2014	0,25%
11.06.2014	09.09.2014	0,15%
10.09.2014		0,05

TOTALE

G

PRIMA QUOTA DI INTERESSI PASSIVI DEDUCIBILI

= G **H**

DIFFERENZA TRA INTERESSI PAX RILEVANTI E ATTIVI		F - G	I	<input type="text"/>
RIPORTO INTERESSI INDEDUCIBILI DAL 2014			J	<input type="text"/>
INTERESSI PASSIVI DA DEDURRE SECONDO CAPIENZA DEL ROL (PROSEGUIRE SOLO SE N > 0)		I + J	N	<input type="text"/>
Conteggio del ROL:				
Voce A del Conto economico	01	<input type="text"/>		
Voce B del Conto economico	02	<input type="text"/>		
Ammortamenti, come evidenziati a CE	03	<input type="text"/>		
Canoni di <i>leasing</i> (capitale + interessi) come indicati a CE	04	<input type="text"/>		
ROL = 01 - 02 + 03 + 04	05	<input type="text"/>		
QUOTA RILEVANTE DEL ROL (PARI AL 30% DI 05)	06	<input type="text"/>	= 06	O <input type="text"/>
SE N > O				
SECONDA QUOTA INTERESSI DEDUCIBILI		= O	P	<input type="text"/>
INTERESSI INDEDUCIBILI DA RIPORTARE AL 2016 (VARIAZIONE IN AUMENTO DA INDICARE NEL QUADRO RF)		= N - O	Q	<input type="text"/>
SE N ≤ O				
TERZA QUOTA DI INTERESSI DEDUCIBILI		= N	P	<input type="text"/>
RIEPILOGO INTERESSI DEDUCIBILI NEL 2015				
1^ QUOTA	RIPORTARE IL VALORE DI H	<input type="text"/>		
2^ QUOTA	RIPORTARE IL VALORE DI P	<input type="text"/>		
	TOTALE INTERESSI PASSIVI DEDUCIBILI	<input type="text"/>		

PROSPETTO DEDUCIBILITÀ IRAP DALL'IRES

Irap pagata nell'anno a saldo esercizio precedente	€
Irap pagata nell'anno primo acconto	€
Irap pagata nell'anno secondo acconto	€
Irap pagata nell'anno (riferita ad annualità pregresse)	€

	2013	2014	2015
Costo personale dipendente (B9)	€	€	€
PIÙ Costi assimilati al personale dipendente (B7)	€	€	€
MENO Totale deduzioni operate	€	€	€
Differenza	€	€	€
Valore della produzione netta	€	€	€
Percentuale di deducibilità	%	%	%
Irap deducibile su costo personale dipendente ed assimilati			(A)
Irap deducibile nella misura del 10% in presenza interessi passivi			(B)

Totale IRAP deducibile	(A + B)
-------------------------------	----------------

**VERIFICA DELLA OPERATIVITÀ DELLA SOCIETÀ
(società non operative ex art.30 L. n.724/94)**

Cause di esclusione (verificate sull'anno 2015)	1	Costituzione in società di capitali obbligatoria per legge
	2	Primo periodo d'imposta
	3	Società in amministrazione controllata o straordinaria
	4	Società ed enti che controllano società ed enti i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati italiani ed esteri, non che società ed enti quotati e società da essi controllate, anche indirettamente
	5	Società esercenti attività di servizio pubblico di trasporto
	6	Numero di soci non inferiore a 50
	7	Società che nei due esercizi precedenti hanno avuto un numero di dipendenti mai inferiore alle dieci unità
	8	Società in stato di fallimento, assoggettate a procedure di liquidazione giudiziaria, di liquidazione coatta amministrativa ed in concordato preventivo
	9	Società che presentano un ammontare complessivo del valore della produzione (raggruppamento A del Conto economico) superiore al totale attivo dello stato patrimoniale
	10	Società partecipate da enti pubblici almeno nella misura del 20% del Capitale sociale
	11	Società che risultano congrue e coerenti ai fini degli studi di settore
	12	Società consortili
	//	<i>Start up innovative</i>
Cause disapplicazione che consentono di non presentare istanza di interpello (verificate sull'anno 2015)	99*	Società in stato di liquidazione, cui non risulti applicabile la disciplina dello scioglimento o trasformazione agevolata di cui all'articolo 1, comma 129 della Finanziaria 2008, che con impegno assunto in dichiarazione dei redditi richiedono la cancellazione dal registro delle imprese a norma degli articoli 2312 e 2495, cod. civ., entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi successiva
	2	Società soggette ad una delle procedure di cui all'articolo 105, Tuir o a una procedura di liquidazione giudiziaria (ad es. fallimento, liquidazione coatta, etc.); la disapplicazione opera con riferimento ai periodi d'imposta precedenti all'inizio di dette procedure, i cui termini di presentazione delle dichiarazioni scadono successivamente all'inizio delle procedure medesime
	3	Società sottoposte a sequestro penale o a confisca nelle fattispecie di cui agli articoli 2-sexies e 2-nonies della L. 575/1965 o in altre fattispecie analoghe in cui il Tribunale in sede civile abbia disposto la nomina di un amministratore giudiziario
	4	Società che dispongono di immobilizzazioni costituite da immobili concessi in locazione a enti pubblici ovvero locati a canone vincolato in base alla L. 431/1998 o ad altre leggi regionali o statali
	5	Società che detengono partecipazioni in società considerate non di comodo ai sensi dell'articolo 30, L. 724/1994; società escluse dall'applicazione della disciplina anche in conseguenza di accoglimento dell'istanza di disapplicazione; società collegate residenti all'estero cui si applica il regime dell'articolo 168, Tuir.

Cause disapplicazione che consentono di non presentare istanza di interpello (verificate sull'anno 2015)	6	Società che hanno ottenuto l'accoglimento dell'istanza di disapplicazione in relazione a un precedente periodo di imposta sulla base di circostanze oggettive puntualmente indicate nell'istanza che non hanno subito modificazioni nei periodi di imposta successivi
	7	Ipotesi di cui al precedente codice 6 se la società è esonerata dalla compilazione del prospetto
	8	Società che esercitano prevalentemente attività agricola ai sensi articolo 2135, cod.civ. e rispettano le condizioni di cui all'articolo 2, D.Lgs. 99/2004
	9	Società per le quali gli adempimenti e i versamenti tributari sono stati sospesi o differiti da disposizioni normative adottate in conseguenza della dichiarazione di emergenza ai sensi articolo 5, L. 225/1992. La disapplicazione opera limitatamente al periodo d'imposta in cui si è verificato l'evento calamitoso e quello successivo

* da indicare solo se in una delle precedenti dichiarazioni è stato assunto l'impegno della cancellazione dal Registro Imprese

Istanza di interpello disapplicativo	A	Già presentata		
	B	Da presentare		
	C	Non necessaria		
	D	Da valutare con lo studio		
Descrizione				
	2013	2014	2015	MEDIA
Titoli e crediti				
Immobili e altri beni				
Immobili di categoria A/10				
Immobili abitativi				
Altre immobilizzazioni				
Segnalare la presenza di: <input type="checkbox"/> beni in locazione finanziaria <input type="checkbox"/> beni riscattati da locazione finanziaria <input type="checkbox"/> beni acquistati e venduti nel corso del triennio				
Dettagliare le anomalie di svolgimento dell'attività relative al periodo d'imposta 2015, tenendo presente che lo studio provvederà ad un'analisi approfondita della particolare situazione, richiedendo eventuali notizie aggiuntive in merito:				

**VERIFICA DELLA OPERATIVITÀ DELLA SOCIETÀ
(società in perdita sistemica ex D.L. n.138/11)**

Per il 2015 la società presenta uno dei seguenti status
(indicare il dettaglio reddituale nella tabella sottostante):

- La società NON è di comodo in quanto, sul quinquennio 2010-2014, presenta almeno due periodi d'imposta con reddito positivo (anche inferiore al reddito minimo),
- La società NON è di comodo in quanto, sul quinquennio 2010-2014, presenta almeno un periodo d'imposta con reddito superiore al reddito minimo
- La società è di comodo in quanto le dichiarazioni dei periodi d'imposta 2010-2014 sono tutte in perdita fiscale
- La società è di comodo in quanto nel quinquennio 2010-2014 sono in perdita fiscale quattro periodi d'imposta (anche non consecutivi) ed il quinto presenta un reddito dichiarato inferiore a quello "minimo" determinato ai sensi dell'art.30 L. 724/94 (disciplina società non operative)

Annualità	2010	2011	2012	2013	2014
reddito (perdita) (verificare dal modello Unico)					
reddito minimo (calcolare solo nel caso di perdita fiscale)					
causa di disapplicazione (indicare il relativo codice)					

Cause di esclusione	1	Costituzione in società di capitali obbligatoria per legge
	2	Primo periodo d'imposta
	3	Società in amministrazione controllata o straordinaria
	4	Società ed enti che controllano società ed enti i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati italiani ed esteri, non che società ed enti quotati e società da essi controllate, anche indirettamente
	5	Società esercenti attività di servizio pubblico di trasporto
	6	Numero di soci non inferiore a 50
	7	Società che nei due esercizi precedenti hanno avuto un numero di dipendenti mai inferiore alle dieci unità
	8	Società in stato di fallimento, assoggettate a procedure di liquidazione giudiziaria, di liquidazione coatta amministrativa ed in concordato preventivo
	9	Società che presentano un ammontare complessivo del valore della produzione (raggruppamento A del Conto economico) superiore al totale attivo dello stato patrimoniale
	10	Società partecipate da enti pubblici almeno nella misura del 20% del Capitale sociale
	11	Società che risultano congrue e coerenti ai fini degli studi di settore
	12	Società consortili

<p>Cause disapplicazione che consentono di non presentare istanza di interpello</p> <p>-</p> <p>Provvedimento 11 giugno 2012</p>	99*	Società in stato di liquidazione, cui non risulti applicabile la disciplina dello scioglimento o trasformazione agevolata di cui all'art.1, co.129 della Finanziaria 2008, che con impegno assunto in dichiarazione dei redditi richiedono la cancellazione dal registro delle imprese a norma degli articoli 2312 e 2495, cod.civ. entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi successiva
	2	Società soggette ad una delle procedure di cui all'art.105 Tuir o a una procedura di liquidazione giudiziaria (ad es. fallimento, liquidazione coatta, etc.); la disapplicazione opera con riferimento ai periodi d'imposta precedenti all'inizio di dette procedure, i cui termini di presentazione delle dichiarazioni scadono successivamente all'inizio delle procedure medesime
	3	Società sottoposte a sequestro penale o a confisca nelle fattispecie di cui agli artt.2-sexies e 2-nonies, L. 575/1965 o in altre fattispecie analoghe in cui il Tribunale in sede civile abbia disposto la nomina di un amministratore giudiziario
	4	Società che detengono partecipazioni in società considerate non di comodo ai sensi dell'articolo 30, L. 724/1994; società escluse dall'applicazione della disciplina anche in conseguenza di accoglimento dell'istanza di disapplicazione; società collegate residenti all'estero cui si applica il regime dell'articolo 168, Tuir
	5	Società che hanno ottenuto l'accoglimento dell'istanza di disapplicazione in relazione a un precedente periodo di imposta sulla base di circostanze oggettive puntualmente indicate nell'istanza che non hanno subito modificazioni nei periodi di imposta successivi
	6	Ipotesi di cui al precedente codice 5 se la società è esonerata dalla compilazione del prospetto
	7	Società che conseguono un margine lordo (MOL) positivo
	8	Società per le quali gli adempimenti e i versamenti tributari sono stati sospesi o differiti da disposizioni normative adottate in conseguenza della dichiarazione di emergenza ai sensi articolo 5, L. 225/1992. La disapplicazione opera limitatamente al periodo d'imposta in cui si è verificato l'evento calamitoso e quello successivo
	9	Società per le quali risulta positiva la somma algebrica della perdita fiscale di periodo e degli importi che non concorrono a formare il reddito imponibile per effetto di proventi esenti, esclusi o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva, o ad altre disposizioni agevolate
	10	Società che esercitano prevalentemente attività agricola ai sensi articolo 2135, cod. civ. e rispettano le condizioni di cui all'articolo 2, D.Lgs. 99/2004
	11	Società che risultano congrue e coerenti ai fini degli studi di settore
	12	Società che si trovano nel primo periodo d'imposta

* da indicare solo se in una delle precedenti dichiarazioni è stato assunto l'impegno della cancellazione dal Registro Imprese

<p>Istanza di interpello disapplicativo</p>	A	Già presentata
	B	Da presentare
	C	Non necessaria
	D	Da valutare con lo studio

PROSPETTO PER LA GESTIONE DELLA DEDUCIBILITÀ DEI COMPENSI AGLI ORGANI SOCIETARI

Per gestire correttamente la deducibilità ai fini fiscali dei compensi agli amministratori secondo il criterio di cassa, è opportuno evidenziare quanto segue:

Compenso da delibera assembleare relativo al 2015	Di cui pagato nel corso del 2015	Di cui pagato entro il 31 dicembre 2015 ad amministratori con partita Iva	Di cui pagato entro il 12 gennaio 2016 ad amministratori senza partita Iva	Di cui non pagato

Per gestire correttamente la competenza ai fini fiscali dei compensi al Collegio sindacale, è opportuno evidenziare quanto segue:

Descrizione della quantificazione dei compensi	Importo Parziale	Importo totale
<input type="checkbox"/> A <i>forfait</i> , come da verbale di nomina		
<input type="checkbox"/> A tariffa professionale: dettagliare		
a) Verifiche trimestrali del 2015		
b) Controlli sul bilancio del periodo 2014 e stesura delle relazioni		
c) Partecipazioni alle riunioni del consiglio e alle assemblee del 2015		

Riepilogo dei compensi agli organi societari per la nota integrativa	Importo totale
<input type="checkbox"/> compensi all'organo amministrativo	
<input type="checkbox"/> compensi al collegio sindacale	
<input type="checkbox"/> compensi al revisore	

**PROSPETTO PER IL CALCOLO DELLA QUOTA DEDUCIBILE
DELLE SPESE DI MANUTENZIONE**

Le spese di manutenzione che sono imputate a conto economico hanno un diverso regime di deducibilità a seconda che siano ascrivibili ad una delle seguenti fattispecie:

1) Spese di manutenzione su beni di terzi	€, ..	Deducibili senza limiti quantitativi, salvo regole specifiche (ad esempio, manutenzioni su vetture)
2) Spese di manutenzione su beni propri da capitalizzare	€, ..	Si deducono tramite ammortamenti
3) Spese di manutenzione derivanti da contratti di manutenzione	€, ..	Si deducono in base alla competenza temporale
4) Spese di manutenzione su beni propri	€, ..	Si deducono sulla base del plafond determinato come segue
TOTALE SPESE DI MANUTENZIONE A BILANCIO	€, ..	
Beni propri materiali, come risultanti dal libro dei beni ammortizzabili alla data del 01 gennaio 2015	+ €, ..	
Beni propri materiali coperti da contratto di manutenzione	- €, ..	
Valore dell'area sulla quale insistono fabbricati o delle aree non edificate	- €, ..	
Base di calcolo	= €, ..	
Plafond di deducibilità delle spese di manutenzione su beni propri non coperti da contratti di manutenzione	€, ..	x 5%
Spese a bilancio	€, ..	
Spese deducibili	€, ..	
Eccedenza da ripartire in 5 anni	€, ..	

SCHEDA PER IL CONTROLLO DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA

Le spese che, nel passato, venivano solitamente qualificate come di rappresentanza vengono diversamente classificate dalla normativa fiscale e subiscono un regime di deducibilità così schematizzabile:

casistica	descrizione	Regime di deducibilità
01	Spese per acquisto di beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a 50 euro	Integralmente deducibili nell'esercizio di competenza
02	Spese di rappresentanza vere e proprie, tra cui vanno compresi anche gli acquisti di beni per omaggio di valore unitario superiore a 50 euro	Deducibili entro limiti percentuali dei ricavi e proventi tipici
03	Spese considerate non di rappresentanza	Integralmente deducibili nell'esercizio di competenza

A seguire si presenta una descrizione delle singole fattispecie finalizzata ad un riepilogo finale delle voci, indispensabile ai fini della corretta determinazione del carico fiscale di periodo.

Spese per omaggi

In questa categoria vanno collocate le spese per acquisto di soli beni (agende, calendari, penne, ma anche beni differenti non oggetto della attività propria dell'impresa, quali bottiglie di vino, generi alimentari, etc.). L'imposta non detraibile si cumula con il costo del bene e, pertanto, il limite dei 50 euro va commisurato alla sommatoria delle due componenti. Di fatto, nei casi d'imposta indetraibile, il limite effettivo di imponibile è il seguente:

descrizione	Limite max di imponibile
Acquisto di beni con Iva indetraibile al 4%	48,08 euro
Acquisto di beni con Iva indetraibile al 10%	45,45 euro
Acquisto di beni con Iva indetraibile al 22%	40,98 euro

INDIVIDUAZIONE DELLA PRIMA CLASSE DI SPESE

01	Nel Conto economico dell'anno 2015 è imputato il seguente importo a titolo di spese per acquisto beni di valore unitario non superiore a 50 euro	€,...
----	--	-------------

Spese di rappresentanza vere e proprie deducibili a *plafond*

Il secondo gruppo di spese di rappresentanza menziona le spese riconducibili alle seguenti casistiche:

elementi distintivi	descrizione
CARATTERISTICHE	Deve trattarsi di spese per erogazioni a titolo gratuito di beni e servizi, effettuate con finalità promozionali o di pubbliche relazioni e il cui sostenimento risponda a criteri di ragionevolezza in funzione dell'obiettivo di generare, anche potenzialmente, benefici economici per l'impresa ovvero sia coerente con pratiche commerciali di settore.
DIFFERENZE TIPOLOGIE	a) le spese per viaggi turistici in occasione dei quali siano programmate e in concreto svolte significative attività promozionali dei beni o dei servizi la cui produzione o il cui scambio costituisce oggetto dell'attività caratteristica dell'impresa

	b)	le spese per feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento organizzati in occasione di ricorrenze aziendali o di festività nazionali o religiose
	c)	le spese per feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento organizzati in occasione dell'inaugurazione di nuove sedi, uffici o stabilimenti dell'impresa
	d)	le spese per feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento organizzati in occasione di mostre, fiere, ed eventi simili in cui sono esposti i beni e i servizi prodotti dall'impresa
	e)	ogni altra spesa per beni e servizi distribuiti o erogati gratuitamente, ivi inclusi i contributi erogati gratuitamente per convegni, seminari e manifestazioni simili il cui sostenimento risponda ai criteri di inerenza (qui si ricomprendono gli acquisti per beni da destinare ad omaggio di valore unitario superiore a 50 euro)

Alla luce di quanto sopra è possibile individuare la seconda classe di spese e l'ammontare di effettiva deducibilità rapportato ai ricavi e proventi tipici dell'azienda:

INDIVIDUAZIONE DELLA SECONDA CLASSE DI SPESE			
02	a)	Spese per viaggi di promozione (la quota parte di spese di vitto e alloggio va considerata al 75%)	€
	b)	Spese per intrattenimento legato a ricorrenze (la quota parte di spese di vitto e alloggio va considerata al 75%)	€
	c)	Spese per intrattenimento legato ad inaugurazioni (la quota parte di spese di vitto e alloggio va considerata al 75%)	€
	d)	Spese per intrattenimento legato a fiere ed esposizioni (la quota parte di spese di vitto e alloggio va considerata al 75%)	€
	e)	Altre spese di rappresentanza (la quota parte di spese di vitto e alloggio va considerata al 75%)	€
	TOTALE VOCE CONTABILE		€
	l'Agenzia delle Entrate sostiene che, qualora nelle voci di cui sopra vi fossero comprese spese di vitto e alloggio per le quali non si fosse detratta l'Iva (per mancanza della fattura o per libera scelta), il costo deducibile deve essere ricavato mediante scorporo dell'imposta, tranne nelle ipotesi in cui la mancata richiesta della fattura corrisponde ad una scelta economicamente vantaggiosa per l'azienda. <input type="checkbox"/> barrare la casella per autorizzare la deduzione del costo comprensivo dell'Iva		
	A DEDURRE QUOTA IVA NON DEDUCIBILE		€
	TOTALE VOCE DA CONSIDERARE NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI (A)		€
	DATI CONTO ECONOMICO		
A1	€		
A5	€		
TOTALE (B)	€		

02	PLAFOND	→	RIPARTIRE IL VALORE DI (B)	→	SINO A 10.000.000,00 DI €	1,3%	€	
					PER L'ECCEDENZIA SINO A 50.000.000,00 €	0,5%	€	
					PER L'ECCEDENZIA €	0,1%	€	
					€			
	TOTALE PLAFOND DEDUCIBILITÀ(C)					€		
RACCORDO CON IL MODELLO UNICO			SE (A) > (C)	QUOTA DEDUCIBILE = (A)	€			
				QUOTA NON DEDUCIBILE (A) – (C)	€			
			SE (A) < (C)	QUOTA DEDUCIBILE = (A)	€			

Spese non di rappresentanza

Il D.M. individua delle spese che sono da considerarsi di natura puramente promozionale e, come tali, sono pienamente deducibili senza applicazione del *plafond*.

INDIVIDUAZIONE DELLA TERZA CLASSE DI SPESE			
03	PER TUTTE LE IMPRESE	le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute per ospitare clienti, anche potenziali, in occasione di mostre, fiere, esposizioni ed eventi simili in cui sono esposti i beni e i servizi prodotti dall'impresa (la quota parte di spese di vitto e alloggio va considerata al 75%)	€
		le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute per ospitare clienti, anche potenziali, in occasione di visite a sedi, stabilimenti o unità produttive dell'impresa. (la quota parte di spese di vitto e alloggio va considerata al 75%)	€
	PER LE IMPRESE CHE ORGANIZZANO MANIFESTAZIONI FIERISTICHE	le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute per ospitare clienti, anche potenziali, sostenute nell'ambito di iniziative finalizzate alla promozione di specifiche manifestazioni espositive o altri eventi simili	€
	PER LE SOLE DITTE INDIVIDUALI	le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute direttamente dall'imprenditore individuale in occasione di trasferte effettuate per la partecipazione a mostre, fiere, ed eventi simili in cui sono esposti beni e servizi prodotti dall'impresa o attinenti all'attività caratteristica della stessa. (la quota parte di spese di vitto e alloggio va considerata al 75%)	€
	TOTALE VOCE CONTABILE		
L'Agenzia delle Entrate sostiene che, qualora nelle voci di cui sopra vi fossero comprese spese di vitto e alloggio per le quali non si fosse detratta l'Iva (per mancanza della fattura o per libera scelta), il costo deducibile deve essere ricavato mediante scorporo dell'imposta, tranne nelle ipotesi in cui la mancata richiesta della fattura corrisponde ad una scelta economicamente vantaggiosa per l'azienda. <input type="checkbox"/> barrare la casella per autorizzare la deduzione del costo comprensivo dell'Iva			
A DEDURRE QUOTA IVA NON DEDUCIBILE			€
TOTALE VOCE DA CONSIDERARE NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI			€
DOCUMENTAZIONE PROBATORIA DA CONSERVARE			
La deducibilità delle erogazioni e delle spese sopra indicate è subordinata alla tenuta di un'apposita documentazione dalla quale risultino anche: <ol style="list-style-type: none"> 1. le generalità dei soggetti ospitati, 2. la durata e il luogo di svolgimento della manifestazione, 3. la natura dei costi sostenuti. <input type="checkbox"/> barrare la casella per attestare che l'azienda è in grado di dimostrare i suddetti requisiti della documentazione			

PROSPETTO FINALE RIEPILOGATIVO		
01	TOTALE SPESE RILEVANTI DELLA PRIMA CLASSE	€
02	TOTALE SPESE RILEVANTI DELLA SECONDA CLASSE (solo importo deducibile)	€
03	TOTALE SPESE RILEVANTI DELLA TERZA CLASSE	€
	TOTALE SPESE AMMESSE IN DEDUZIONE	€

RACCORDO CON LA CONTABILITÀ:			
	Di cui imputate al conto	€	
	Di cui imputate al conto	€	
	Di cui imputate al conto	€	
	Di cui imputate al conto	€	
	TOTALE	€	A QUADRATURA €

RACCORDO DELLE SPESE DI VITTO E ALLOGGIO		
<p>A decorrere dal 2009, le spese di vitto e alloggio son deducibili nella misura del 75%, tranne se riferite a trasferte effettuate da dipendenti e collaboratori fuori dal territorio comunale.</p> <p>Nel caso in cui siano qualificabili come spese di rappresentanza, inoltre, soggiacciono agli ulteriori limiti di deducibilità di cui alla precedente scheda.</p> <p>Appare allora opportuno fornire, se non già presente, una distinzione della voce contabile come segue</p>		
01	Spese per vitto e alloggio relative a trasferte di dipendenti e collaboratori fuori dal Comune	€
02	Spese per vitto e alloggio relative a dipendenti e collaboratori nel Comune	€
03	Spese per vitto e alloggio qualificabili come spese di rappresentanza	€
	• sostenute per organizzazione di viaggi di promozione	
	• sostenute per intrattenimento legato a ricorrenze	
	• sostenute per intrattenimento legato ad inaugurazioni	
	• sostenute per intrattenimento in occasione di fiere ed esposizioni	
04	Spese per vitto e alloggio non qualificabili come di rappresentanza:	€
	• sostenute per ospitare clienti, anche potenziali, in occasione di mostre, fiere, esposizioni ed eventi simili in cui sono esposti i beni e i servizi prodotti dall'impresa	
	• sostenute per ospitare clienti, anche potenziali, in occasione di visite a sedi, stabilimenti o unità produttive dell'impresa	
05	• sostenute direttamente dall'imprenditore individuale in occasione di trasferte effettuate per la partecipazione a mostre, fiere, ed eventi simili in cui sono esposti beni e servizi prodotti dall'impresa o attinenti all'attività caratteristica della stessa	
	Sostenute in altre occasioni o per altre motivazioni: specificare	€

	TOTALE SPESE IMPUTATE IN CONTABILITÀ	€
--	---	---

PROSPETTO DEI CREDITI DI MODESTA ENTITÀ DA STRALCIARE

Le perdite su crediti di modesta entità

Fiscalmente le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi e, in ogni caso, se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali. Le perdite, dunque, devono essere analiticamente provate sulla base di un'effettiva documentazione del mancato realizzo e del carattere definitivo della perdita stessa. L'impresa dovrà, inoltre, dimostrare di avere fatto tutto il possibile per il recupero del credito in sofferenza. La dimostrazione potrà avvenire, ad esempio, attraverso l'infruttuosa attivazione di azioni legali per il recupero del credito, l'esito negativo del pignoramento, l'irreperibilità del debitore, denuncia penale per truffa, la dimostrata convenienza all'abbandono del credito etc. Naturalmente la possibilità di considerare deducibili le perdite è limitata alla parte che ecceda l'eventuale accantonamento al fondo rischi su crediti presente in bilancio.

Per i crediti **di modesto importo** lo stralcio può avvenire, invece, con criteri meno rigorosi dal momento che, proprio la loro modesta entità, può non essere conveniente per l'impresa intraprendere azioni di recupero che comportino il sostenimento di ulteriori oneri. In tali fattispecie viene riconosciuta, infatti, l'inerenza del costo, conseguentemente la perdita sul credito, dal momento che con lo stralcio si pervenire comunque ad un maggior risultato economico in termini di risparmio (ovvero le spese per intraprendere l'azione legale di recupero). La nozione di "modesto importo" deve essere valutata in relazione alle dimensioni dell'azienda nonché sulla base del tipo di attività esercitata e del volume d'affari.

A seguito delle modifiche apportate all'articolo 101, comma 5 Tuir, vengono previste ipotesi "automatiche" di deducibilità per le quali non vi è la necessità di inviare ai propri clienti dichiarazioni di remissione. In particolare, gli elementi certi e precisi sussistono:

- quando il diritto alla riscossione del credito è prescritto, a prescindere dall'importo;
- i crediti di modesta entità viene previsto che gli stessi si ritengono tali quando il loro ammontare non è superiore a 5.000 euro per le imprese di più rilevante dimensione (fatturato sopra i 100 milioni di euro) e non superiore a 2.500 euro per tutte le altre imprese; per tali crediti di modesto importo si afferma che gli elementi certi e precisi che legittimano la deduzione della perdita ai fini fiscali sussistono in ogni caso quando sia decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza di pagamento del credito;
- quando, a prescindere dall'importo, il credito sia stato stralciato (perdita su crediti) in applicazione dei corretti principi contabili.

Al di fuori di questi casi, per i crediti di modesto importo, resta comunque opportuno l'invio al proprio cliente di una specifica dichiarazione di remissione del debito.

Creditore	Importo	Inviata dichiarazione di remissione (*)
		<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>

(*) di seguito si riporta un *fac-simile* di dichiarazione del debito da inviare ai clienti per i quali si intende procedere allo stralcio totale o parziale dei crediti stessi.

*Fac-simile***DICHIARAZIONE DI REMISSIONE DEL DEBITO**

Il sottoscritto, in qualità di legale rappresentante della Società con sede in Via codice fiscale e partita Iva

premess

che risulta creditore nei confronti di con sede in Via codice fiscale e partita Iva dell'importo complessivo di €...../..... (.....virgola.....) per merce regolarmente fornita (*ovvero per servizi prestati*) come da fattura/e numero del

considerando

- la necessità per la scrivente di ricorrere ad un'azione legale stante la notoria difficoltà per la Vs. azienda ad adempiere alla normale obbligazione pecuniaria;
- la lentezza ed onerosità di una procedura di recupero del credito in relazione anche all'entità modesta del credito stesso;

visto

quanto previsto dall'art.1236 cod.civ. in base al quale la dichiarazione del debitore di rimettere il debito estingue l'obbligazione

dichiara

(opzione per la rinuncia totale)

irrevocabilmente ai sensi e per gli effetti del citato art.1236 cod.civ. di rinunciare, come rinuncia, totalmente al suddetto credito, nella misura di €/..... (.....virgola.....). Questa dichiarazione esplicherà la propria validità ove entro 10 gg. dal ricevimento della presente non ci pervenga una Vs. espressa attestazione di non volerne profittare.

(opzione per la rinuncia parziale)

irrevocabilmente ai sensi e per gli effetti dell'art.1236 cod.civ. di rinunciare, come rinuncia, parzialmente al suddetto credito, nella misura concordata di €/..... (.....virgola.....); il residuo importo di €/..... (.....virgola.....) ci sarà saldato a pronti entrodal ricevimento della presente. Questa dichiarazione esplicherà la propria validità ove entro e non oltre il medesimo termine di cui sopra non ci pervenga una Vs. espressa attestazione di non volerne profittare.

PROSPETTO DEI CREDITI DA STRALCIARE DAL BILANCIO

Casi in cui è possibile lo stralcio contabile				
Casi che comportano obbligo di cancellazione del credito dal bilancio	<ul style="list-style-type: none"> • <i>forfaiting</i>; • <i>datio in solutum</i>; • conferimento del credito; • vendita del credito, compreso factoring con cessione <i>pro-soluto</i> con trasferimento sostanziale di tutti i rischi del credito; • cartolarizzazione con trasferimento sostanziale di tutti i rischi del credito. 			
Casi che comportano il mantenimento del credito in bilancio	<ul style="list-style-type: none"> • mandato all'incasso, compreso mandato all'incasso conferito a società di factoring e ricevute bancarie; • cambiali girate all'incasso; • pegno di crediti; • cessione a scopo di garanzia; • sconto, cessioni pro-solvendo e cessioni pro-soluto che non trasferiscono sostanzialmente tutti i rischi inerenti il credito; • cartolarizzazioni che non trasferiscono sostanzialmente tutti i rischi inerenti il credito. 			
Creditore	<i>Pro soluto</i>	<i>forfaiting</i>	conferito	cartolarizzato
€				
€				
€				
€				
€				
€				
€				
€				
€				
€				
€				
€				
€				
€				
€				
€				
€				
€				
€				
€				
€				
€				
€				
€				
€				
€				
€				
€				
€				
€				
€				
€				
€				
€				
€				
€				
€				
€				
€				
€				
€				
€				
€				
€				
€				
€				

Se lo spazio è insufficiente, fotocopiare questa pagina e attribuire di seguito la numerazione progressiva: _____

PROSPETTO DI RICLASSIFICAZIONE DELLE POSTE DEL PATRIMONIO NETTO

PATRIMONIO NETTO					
Posta di patrimonio		Quota:		Disponibile per:	
		Disponibile	Non disponibile	Distribuzione ai soci	Altri utilizzi
Riserve di capitale	Capitale euro	//	//	//	//
	Riserva per azioni proprie				
	Riserva azioni/quote di società controllante				
	Riserva soprapprezzo azioni				
	Riserva da conversione obbligazioni				
	Riserva da rivalutazione				
	Versamenti in conto capitale				
				
				
				
Riserve di utili	Riserva legale				
	Riserva per azioni proprie				
	Riserva da utili netti su cambi				
	Riserva statutaria				
	Riserva straordinaria o facoltativa				
	Riserva per rinnovo impianti				
	Riserva per ammortamenti anticipati				
				
				
				
				
				
	Utili (perdite) portati a nuovo				
Utile (perdita) dell'esercizio					

PROSPETTO AI FINI DELLA RIPORTABILITÀ DELLE PERDITE FISCALI

RIPORTABILITÀ DELLE PERDITE FISCALI

È necessario verificare l'utilizzabilità delle perdite fiscali, sulla base di quanto disposto dall'art.84 Tuir. Il D.L. n.98 ha stabilito che tutte le perdite realizzate da soggetti Ires siano illimitatamente riportabili.

Il riporto delle perdite è così regolamentato:

- a) perdite riportabili con compensazione libera: sono le perdite che sono conseguite **nei primi tre periodi d'imposta** (comprese le perdite imputate per trasparenza con riferimento **alla condizione soggettiva delle società socie di società trasparenti**) in relazione ad attività nuove;
- b) perdite riportabili con compensazione limitata all'80%: sono le perdite conseguite oltre il terzo periodo d'imposta e possono essere compensate entro il quinto periodo d'imposta successivo al loro conseguimento.

Può essere utilizzato a tale scopo il seguente prospetto:

PERDITE A COMPENSAZIONE LIBERA			
ANNO DI FORMAZIONE			
Residuo dal 2014			
- Utilizzo 2015			
= Residuo a riporto			

PERDITE A COMPENSAZIONE LIMITATA ALL'80%	
Residuo dal 2014	
- Utilizzo 2015	
= Residuo a riporto	

PROSPETTO RELATIVO ALLA FORMAZIONE DEI FINANZIAMENTI SOCI

FINANZIAMENTI SOCI				
Data	Socio	Importo	Scadenza	Postergazione (*)
		€		<input type="checkbox"/>
		€		<input type="checkbox"/>
		€		<input type="checkbox"/>
		€		<input type="checkbox"/>
		€		<input type="checkbox"/>
		€		<input type="checkbox"/>
		€		<input type="checkbox"/>
		€		<input type="checkbox"/>
		€		<input type="checkbox"/>
		€		<input type="checkbox"/>
		€		<input type="checkbox"/>
		€		<input type="checkbox"/>
		€		<input type="checkbox"/>
		€		<input type="checkbox"/>
		€		<input type="checkbox"/>
		€		<input type="checkbox"/>
		€		<input type="checkbox"/>
		€		<input type="checkbox"/>
		€		<input type="checkbox"/>
		€		<input type="checkbox"/>
		€		<input type="checkbox"/>
		€		<input type="checkbox"/>
		€		<input type="checkbox"/>
		€		<input type="checkbox"/>
		€		<input type="checkbox"/>
		€		<input type="checkbox"/>
		€		<input type="checkbox"/>
		€		<input type="checkbox"/>
		€		<input type="checkbox"/>
		€		<input type="checkbox"/>

(*) barrare la casella per i finanziamenti con clausola di postergazione rispetto agli altri creditori.

Rinuncia del credito da parte del socio	La rinuncia del credito da parte del socio - che si concretizza in un atto formale effettuato esplicitamente nella prospettiva del rafforzamento patrimoniale della società - è trattata contabilmente alla stregua di un apporto di patrimonio. Pertanto, in tal caso la rinuncia dei soci al diritto alla restituzione trasforma il debito della società in una posta di patrimonio netto avente natura di riserva di capitale.
--	---

Se lo spazio è insufficiente, fotocopiare questa pagina e attribuire di seguito la numerazione progressiva: ____

PROSPETTO RELATIVO ALLA VOCE DEGLI APPORTI DEI SOCI

Versamenti in conto aumento capitale	rappresentano una riserva di capitale, con un preciso vincolo di destinazione, la quale accoglie gli importi di capitale sottoscritti dai soci, in ipotesi di aumento di capitale scindibile, quando la procedura di aumento del capitale sia ancora in corso alla data di chiusura del bilancio
Versamenti in conto futuro aumento di capitale	rappresentano una riserva di capitale avente uno specifico vincolo di destinazione, nella quale sono iscritti i versamenti non restituibili effettuati dai soci in via anticipata, in vista di un futuro aumento di capitale
Versamenti in conto capitale	rappresentano una riserva di capitale che accoglie il valore di nuovi apporti operati dai soci, pur in assenza dell'intendimento di procedere a futuri aumenti di capitale
Versamenti a copertura perdite	sono effettuati dopo che si sia manifestata una perdita; in tal caso, la riserva che viene a costituirsi presenta una specifica destinazione.

APPORTO SOCI						
Data	Socio	Importo	FONDO PERDUTO		FINALIZZATI	
			Conto capitale	Copertura perdite	Conto futuro aumento capitale	Conto aumento capitale
		€	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		€	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		€	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		€	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		€	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		€	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		€	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		€	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		€	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		€	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		€	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		€	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		€	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		€	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		€	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		€	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		€	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		€	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		€	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		€	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		€	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

(*) barrare la casella per i finanziamenti con clausola di postergazione rispetto agli altri creditori.

**PROSPETTO DEI DATI PER I BENI ACQUISITI IN LEASING,
PER L'INDICAZIONE IN NOTA INTEGRATIVA**

	Contratto	Data	Descrizione bene	Data consegna	Costo originario	Durata	Canone anticipato	Canoni successivi (n. ____)	Prezzo di riscatto
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									

PROSPETTO DELLE OPERAZIONI DI LEASING FINANZIARIO AL 31/12/2015

N.	Valore attuale delle rate di canone non scadute al 31/12/15 (A)	Interessi passivi di competenza 2015 (B)	Valore dei beni			
			Costo storico (sostenuto dal concedente) (C)	Quota di ammortamento 2015 (D)	Fondo ammortamento al 31/12/2015 (E)	Valore netto di bilancio (C-E)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						

**PROSPETTO DELLE DIFFERENZE DI CAMBIO
PER CREDITI E DEBITI IN VALUTA ESTERA**

SALDI ATTIVI E PASSIVI ESPRESSI IN VALUTA ESTERA

Nella redazione dei bilanci bisogna tener conto di quanto segue:

- le attività e le passività in valuta, già iscritte in contabilità ai cambi della data di effettuazione dell'operazione, devono essere valutate al cambio in vigore alla data di chiusura dell'esercizio, iscrivendo la variazione al Conto economico;
- l'eventuale differenza positiva su cambi non può essere distribuita fino a quando non sarà realizzato, con l'estinzione dell'attività o della passività che l'ha generata;
- sulla base dell'incidenza sul conto economico derivante dalla suddetta valutazione, viene richiesta una specifica indicazione in nota integrativa in ordine agli effetti potenzialmente derivanti da variazioni dei cambi rispetto a quelli espressi alla data di chiusura dell'esercizio.

Descrizione debito/credito	Valuta	Importo in valuta originaria (A)	Importo in contabilità (B)	Cambio al 31/12/2015 (C)	Importo con cambio al 31/12/2015 (D = A x C)	Differenza su cambio (B - D)
			€		€	€
			€		€	€
			€		€	€
			€		€	€
			€		€	€
			€		€	€
			€		€	€
			€		€	€
			€		€	€
			€		€	€
			€		€	€
			€		€	€
			€		€	€
			€		€	€
			€		€	€
			€		€	€
			€		€	€
			€		€	€
			€		€	€
			€		€	€
			€		€	€
			€		€	€
			€		€	€
			€		€	€
			€		€	€
			€		€	€

PROSPETTO DEI COSTI *BLACK - LIST*

A decorrere dal periodo di imposta 2015 è stata abrogata la previgente normativa in tema di costi da Paradisi Fiscali, con la previsione di un nuovo regime (peraltro destinato ad essere nuovamente sostituito dal 2016) così strutturato:

- si considerano **privilegiati** i regimi fiscali di Stati o territori individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in ragione della mancanza di un adeguato scambio di informazioni;
- le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni (anche relative a prestazioni di servizi rese da professionisti), che hanno avuto **concreta esecuzione**, intercorse con imprese residenti ovvero localizzate in Stati o territori aventi regimi fiscali privilegiati sono ammessi in deduzione nei limiti del loro valore normale;
- le limitazioni non si applicano quando le imprese residenti in Italia forniscano la prova che le operazioni poste in essere rispondono ad un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione;
- permane l'obbligo di separata indicazione nella dichiarazione dei redditi;
- l'Amministrazione, prima di procedere all'emissione dell'avviso di accertamento d'imposta o di maggiore imposta, deve notificare all'interessato un apposito avviso con il quale viene concessa al medesimo la possibilità di fornire, nel termine di novanta giorni, le prove predette. Ove l'Amministrazione non ritenga idonee le prove addotte, dovrà darne specifica motivazione nell'avviso di accertamento.

Al fine di fornire un ragguaglio in questa delicata materia, proponiamo la seguente schematizzazione:

Periodi fino al 2014	<ul style="list-style-type: none"> • si applicava la regola di indeducibilità per la quale non erano ammesse in deduzione le spese <i>black list</i> se non si forniva la prova alternativa della ricorrenza di una delle due esimenti dello svolgimento di una effettiva attività commerciale o della sussistenza di un effettivo interesse economico; • vi era l'obbligo di separata indicazione in Unico, anche se l'omissione non determinava la indeducibilità (in presenza delle esimenti di cui sopra), fatta salva l'irrogazione di una sanzione sino ad un massimo di 50.000 euro
Periodo 2015	<ul style="list-style-type: none"> • vige la regola di deducibilità, ma solamente nei limiti del valore normale, ed a condizione che l'operazione sia "effettiva", vale a dire abbia avuto concreta esecuzione; • in caso di costo superiore al valore normale, la deduzione resta possibile se si è in grado di dimostrare: <ul style="list-style-type: none"> - l'esistenza di un effettivo interesse economico - la concreta esecuzione delle stesse
Dal periodo 2016	<ul style="list-style-type: none"> • le spese <i>black list</i> sono normalmente deducibili; • si dovranno rispettare gli usuali criteri di economicità, di documentazione e di effettività dell'onere.

Per il periodo 2015 rimane, comunque, l'onere di individuazione e separata indicazione in Unico, alla presenza dei requisiti di deducibilità. Per la individuazione dei Paesi "sensibili" si vedano le tabelle che seguono.

Paesi a fiscalità privilegiata	<p>Andorra, Bahamas, Barbados, Barbuda, Brunei, Gibuti (ex Afar e Issas), Grenada, Guatemala, Hong Kong(*), Isole Cook, Isole Marshall, Isole Vergini statunitensi, Kiribati (ex Isole Gilbert), Libano, Liberia, Liechtenstein, Macao, Maldive, Nauru, Niue, Nuova Caledonia, Oman, Polinesia francese, Saint Kitts e Nevis, Salomone, Samoa, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Sant'Elena, Sark (Isole del Canale), Seychelles, Tonga, Tuvalu (ex Isole Ellice), Vanuatu.</p> <p>(*) per quanto attiene Hong Kong si segnala che il Paese è stato espunto dalla lista ad opera del D.M. 18 novembre 2015; manca però una precisazione in merito alla decorrenza di tale modifica, con la conseguenza che appare più tranquillizzante la segnalazione</p>
Paese	Costi contabilizzati (beni, servizi ed altri costi)
	€
	€
	€
	€
	€
	€
	€
	€
	€
	€

Paesi a fiscalità privilegiata con deroghe specifiche	<ul style="list-style-type: none"> Bahrein, con esclusione delle società che svolgono attività di esplorazione, estrazione e raffinazione nel settore petrolifero; Monaco, con esclusione delle società che realizzano almeno il 25% del fatturato fuori dal Principato;
Paese	Costi contabilizzati (beni, servizi ed altri costi)
	€
	€
	€
	€
	€
	€
	€
	€
	€

Paesi a fiscalità privilegiata per determinati soggetti o attività

- Angola, con riferimento alle società petrolifere che hanno ottenuto l'esenzione dall'*Oil Income Tax*, alle società che godono di esenzioni o riduzioni d'imposta in settori fondamentali dell'economia angolana e per gli investimenti previsti dal *Foreign Investment Code*;
- Antigua, con riferimento alle *international business companies*, esercenti le loro attività al di fuori del territorio di Antigua, quali quelle di cui all'*International Business Corporation Act*, n.28 del 1982 e successive modifiche e integrazioni, nonché con riferimento alle società che producono prodotti autorizzati, quali quelli di cui alla locale L. n.18/75, e successive modifiche e integrazioni;
- Dominica, con riferimento alle *international companies* esercenti l'attività all'estero;
- Ecuador, con riferimento alle società operanti nelle *Free Trade Zones* che beneficiano dell'esenzione dalle imposte sui redditi;
- Giamaica, con riferimento alle società di produzione per l'esportazione che usufruiscono dei benefici fiscali dell'*Export Industry Encourage Act* e alle società localizzate nei territori individuati dal *Jamaica Export Free Zone Act*;
- Kenia, con riferimento alle società insediate nelle *Export Processing Zones*;
- Panama, con riferimento alle società i cui proventi affluiscono da fonti estere, secondo la legislazione di Panama, alle società situate nella *Colon Free Zone* e alle società operanti nelle *Export Processing Zone*;
- Portorico, con riferimento alle società esercenti attività bancarie ed alle società previste dal *Puerto Rico Tax Incentives Act* del 1988 o dal *Puerto Rico Tourist Development Act* del 1993;
- Svizzera, con riferimento alle società non soggette alle imposte cantonali e municipali, quali le società *holding*, ausiliarie e "di domicilio";
- Uruguay, con riferimento alle società esercenti attività bancarie e alle *holding* che esercitano esclusivamente attività *off-shore*.

Le limitazioni contenute in quest'ultima sezione valgono anche per le società residenti negli Stati che usufruiscono di regimi fiscali agevolati sostanzialmente analoghi a quelli ivi indicati in virtù di accordi o provvedimenti dell'Amministrazione finanziaria dei medesimi Stati.

Paese	Costi contabilizzati (beni, servizi ed altri costi)
	€
	€
	€
	€
	€
	€
	€
	€
	€
	€

SCHEDA PER LA DETERMINAZIONE DELL'IMPONIBILE IRAP PER I SOGGETTI IRES

La determinazione dell'imponibile del tributo regionale è stata radicalmente rivista dal 2008, basandosi ora (in linea generale) sulle risultanze del Conto economico e non più sui dati rilevanti per la determinazione dell'imponibile delle imposte dirette.

Segnalare le informazioni richieste nella scheda che segue:

N°	DESCRIZIONE	NOTE	IMPORTO
1	i costi per lavoro autonomo occasionale, compresi quelli sostenuti a fronte dell'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere di cui all'art.67, co.1, lett. l) Tuir		€
2	i costi per prestazioni di lavoro assimilato a quello dipendente di cui all'art.50 Tuir ivi comprese le collaborazioni coordinate e continuative a meno che la prestazione sia resa da un soggetto – residente o non residente – nell'ambito della propria attività artistica o professionale (titolari di partita Iva)	Vedi scheda dettaglio A	€
3	gli utili spettanti agli associati in partecipazione di cui all'art.53, co.2, lett.c) Tuir (apporto di solo lavoro)	Vedi scheda dettaglio B	€
4	i costi per attività commerciali occasionali di cui all'art.67, co.1, lett.i) Tuir		€
5	la quota interessi dei canoni di locazione finanziaria	Allegare prospetto fornito dalla società di <i>leasing</i> Vedi scheda dettaglio C	€
6	perdite su crediti (diverse dalla svalutazione, quali fallimenti, procedure esecutive infruttuose, etc.)		€
7	Ici	Allegare copia delle ricevute di pagamento	€
8	Costi per lavoro dipendente imputati in voci diverse da B9		€
	Costi per lavoro dipendente degli apprendisti		€
	Costi per lavoro con contratto di inserimento o contratto formazione	Allegare prospetto riepilogativo predisposto dal consulente del lavoro Vedi scheda dettaglio D	
	Costi per lavoro dipendente dei disabili		€
	Costi per lavoro dipendente dei soggetti addetti alla R&S		€
	Inail riferito a qualsiasi tipologia di soggetto		€
	Dati per conteggio deduzioni per cuneo fiscale		
	Puro costo del lavoro interinale	Allegare prospetto riepilogativo rilasciato dalla società fornitrice	€
	Quota Inail gravante sul lavoro interinale		€
Quota di intermediazione pagata alle società di lavoro interinale	€		
9	le minusvalenze derivanti dalla cessione di immobili abitativi (c.d. <i>immobili patrimonio</i>)		€
10	Minusvalenze derivanti dalla cessione di beni ammortizzabili imputate alla voce E21 del Conto economico (componenti straordinarie)		€
11	Sopraavvenienze passive iscritte nella voce E21, correlate a voci tassate in precedenti esercizi	Vedi scheda dettaglio E	€
12	Plusvalenze derivanti dalla cessione di immobili abitativi (c.d. <i>immobili patrimonio</i>)		€
13	Plusvalenze derivanti dalla cessione di beni ammortizzabili imputate alla voce E20 del Conto economico		€

14	Contributi di competenza dell'anno	Allegare la documentazione che comprovi la motivazione della erogazione del contributo Vedi scheda dettaglio F	€,...
15	Sopravvenienze attive iscritte nella voce E20, correlate a voci dedotte in precedenti esercizi	Vedi scheda dettaglio E	€,...

A) Compensi per collaborazione coordinata e continuativa e occasionale

È necessario distinguere l'importo dei compensi per gli **amministratori** e altre collaborazioni coordinate continuative e dei relativi contributi Inps, dei compensi per prestazioni o servizi occasionali di soggetti senza partita Iva, dei compensi ai Sindaci senza partita Iva.

Descrizione	Importo in bilancio
Compensi amministratori	
• di cui con partita Iva	
• di cui senza partita Iva	
• quota contributi Inps	
Compensi sindaci	
• di cui con partita Iva	
• di cui senza partita Iva	
Compensi per collaborazioni con o senza progetto	
Compensi occasionali	

B) Utili spettanti ad associati in partecipazione

È necessario distinguere l'importo degli utili spettanti agli associati in partecipazione - persone fisiche, con apporto di solo lavoro

nome	Compenso come da rendiconto	Contributi Inps	Importo in bilancio	Partita Iva Sì / NO

C) Canoni di Leasing

È necessario scorporare dai canoni periodici relativi ai contratti di *leasing* in essere la quota relativa agli oneri finanziari.

Il calcolo da effettuare per i beni con Iva detraibile per l'utilizzatore è il seguente per ogni contratto:

- costo sostenuto dalla società di *leasing* per il bene strumentale al netto del prezzo di riscatto, diviso il numero di giorni di durata del contratto e moltiplicato per il numero di giorni di competenza 2015;
- l'importo così ottenuto va sottratto dall'importo del costo di competenza 2015 iscritto a bilancio e la differenza costituisce la quota di oneri finanziari non deducibile come costo ai fini Irap.

Può essere utilizzato a tale scopo il prospetto che segue:

Estremi contratto			
Costo del concedente al netto del riscatto	A		
Giorni durata contratto	B		
Costo giornaliero	C		A : B
Giorni competenza 2015	D		
Costo di competenza 2015	E		C x D
Costo iscritto a bilancio (al netto del risconto)	F		
Quota interessi	G		E – F

Inoltre, nel caso di canoni con **iva indetraibile** per l'utilizzatore, sia l'importo dei canoni di competenza (F) che il costo del concedente (E) vanno assunti al netto dell'iva.

D) Costo per personale deducibile ai fini Irap di competenza 2015

È necessario fornire il costo complessivo dei dipendenti disabili o assunti con qualifica di apprendista, ovvero assunti con contratto di formazione e lavoro, di competenza del periodo d'imposta (costituisce un onere interamente deducibile ai fini Irap).

Sono deducibili ai fini Irap anche i costi dei dipendenti addetti alla ricerca e sviluppo.

COSTO DEL LAVORO DEDUCIBILE AI FINI IRAP

Qualifica	Retribuzione	Quota Tfr	Contributi	TOTALE
Apprendisti				
Formazione lavoro e contratti di inserimento				
Disabili				
Addetti alla R&S				
TOTALE				

ELENCO NOMINATIVO DEI SOGGETTI IN RELAZIONE AI QUALI È POSSIBILE FRUIRE DI DEDUZIONI (ACQUISIRE I DATI DAL CONSULENTE DEL LAVORO O DALL'UFFICIO PAGHE)

A decorrere dal periodo 2015, sono state introdotte rilevanti modifiche nelle regole di deduzione del costo del lavoro ai fini Irap; in particolare:

- 1) si considerano deducibili, agli effetti dell'Irap, le spese sostenute in relazione al personale dipendente impiegato con contratto di lavoro a tempo indeterminato; ciò determina una correlata riduzione della deduzione forfetaria dell'Irap pagata;
- 2) viene riconosciuto – per soggetti che non impiegano (in via assoluta e nemmeno per un giorno dell'anno) lavoratori dipendenti – un credito d'imposta stabilito in misura pari al 10% dell'Irap lorda. Il credito in esame è utilizzabile esclusivamente in compensazione, a partire dall'anno di presentazione della dichiarazione.

In particolar modo si dovrà tenere conto della circostanza di cui al punto numero 1) dovendo potersi evincere i dati dal prospetto fornito dal Consulente del lavoro.

ALLEGATO PROSPETTO DEL CONSULENTE DEL LAVORO CON LE NECESSARIE SPECIFICHE

E) Sopravvenienze e insussistenze attive e passive

È necessario individuare l'origine delle sopravvenienze e insussistenze attive e passive per stabilirne la loro eventuale deducibilità/imponibilità ai fini Irap secondo il principio di correlazione temporale.

Sopravvenienze attive		
Descrizione	Voce correlata	Importo
Sopravvenienze e insussistenze passive		
Descrizione	Descrizione	Descrizione

F) Contributi erogati in base a norma di legge

I contributi erogati in base a norma di legge concorrono in ogni caso a formare la base imponibile Irap (anche se non tassati ai fini delle imposte sui redditi), ad eccezione di quelli correlati a componenti negativi non ammessi in deduzione (salvo esclusioni previste dalle leggi istitutive dei singoli contributi):

Descrizione	Riferimento Normativo	Importo

SCHEDA PER LA DETERMINAZIONE DELLA DETASSAZIONE ACE

Le imprese hanno la possibilità di ottenere una detassazione pari al 4,5% (nuova misura degli incrementi di patrimonio rispetto alla situazione al 31 dicembre 2010).

Si compili la tabella che segue per la raccolta dei dati necessari al fine di verificare l'agevolazione spettante per il periodo d'imposta 2015.

Verifica base di riferimento ACE al 31.12.2010	
Patrimonio netto al 31 dicembre 2010	€ _____
(a dedurre) Utile 2010	- € _____
Base di riferimento ACE al 31.12.2010	€ _____

INCREMENTI		
Descrizione	Data	Importo
	__ / __ / ____	€ _____
	__ / __ / ____	€ _____
	__ / __ / ____	€ _____
	__ / __ / ____	€ _____
	__ / __ / ____	€ _____

Accantonamento utile a riserva		
L'utile 2010 è stato accantonato a riserva?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	€ _____
L'utile 2011 è stato accantonato a riserva?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	€ _____
L'utile 2012 è stato accantonato a riserva?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	€ _____
L'utile 2013 è stato accantonato a riserva?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	€ _____
L'utile 2014 è stato accantonato a riserva?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	€ _____

DECREMENTI		
Descrizione	Data importo	Importo
	__ / __ / ____	€ _____
	__ / __ / ____	€ _____
	__ / __ / ____	€ _____
	__ / __ / ____	€ _____
	__ / __ / ____	€ _____

Riepilogo ACE	
Patrimonio netto al 31.12.2010	€ _____
Incrementi:	
Utile 2010 a riserva	€ _____
Utile 2011 a riserva	€ _____
Utile 2012 a riserva	€ _____
Utile 2013 a riserva	€ _____
Utile 2014 a riserva	€ _____
(a dedurre) decrementi	- € _____
Importo detassazione Ace 2015	€ _____
Eccedenza di detassazione riportata dal 2014	€ _____

Importo detassazione Ace da riportare in UNICO2016

€ _____

Si fa infine presente che risulta possibile la conversione di eccedenze Ace non utilizzate in crediti di imposta; al riguardo, stante la particolarità della questione, lo Studio si riserva una valutazione specifica che sarà eventualmente comunicata nel prosieguo.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti

Mason&Associati